

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2914 del 11/06/2018
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società CONSORZIO CAVE BOLOGNA Soc. Coop. per lo stabilimento sito in Comune di San Lazzaro di Savena, via Pedagna n° 6
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3046 del 11/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno undici GIUGNO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società CONSORZIO CAVE BOLOGNA Soc. Coop. per lo stabilimento sito in Comune di San Lazzaro di Savena, via Pedagna n° 6

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società CONSORZIO CAVE BOLOGNA Soc. Coop. per lo stabilimento ubicato nel Comune di San Lazzaro di Savena, via Pedagna n° 6 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Matrice acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali ³
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ⁴
 - Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 Dlgs 152/2006
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi del Capo II del Titolo IV della sez. II della parte Terza del D.Lgs.152/2006 smi e del punto 8 della DGR 286/2005

⁴ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁵In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

5. Obbliga la società CONSORZIO CAVE BOLOGNA Soc. Coop. a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società CONSORZIO CAVE BOLOGNA Soc. Coop., c.f e p iva 00302490370, avente sede legale in comune di Bologna, via Lame n°108 e stabilimento in Comune di San Lazzaro di Savena, via Pedagna n° 6, ha presentato in data 17/04/2015⁸ al Suap del Comune di San Lazzaro una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di produzione di calcestruzzo preconfezionato. In data 03/06/2015 con si è provveduto alla richiesta di completamento documentazione per la matrice rifiuti e il 03/09/2015⁹ è pervenuta la documentazione integrativa comprensiva anche della matrice scarichi idrici. La Ditta ha trasmesso inoltre in data 11/04/2016¹⁰ e 26/04/2017¹¹ ulteriore documentazione integrativa.

L'istanza contiene complessivamente la richiesta di rinnovo della comunicazione in materia di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del Dlgs 162/2006, la richiesta di proroga dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nonché la matrice scarichi idrici.

In data 06/07/2017 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni di ARPA Servizi Territoriale¹² e il 12/01/2018 il parere di conformità agli strumenti urbanistici del Comune¹³ con prescrizioni. In data 21/03/2018 è pervenuta la comunicazione del Comune prot. 2018/11930 del 19/03/2018 a seguito del

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti della Città metropolitana di Bologna con PG 57503 del 30/04/2015 inserita nella **pratica SINADOC n°13218 del 2016**

⁹ Integrazioni agli atti della Città metropolitana di Bologna con PG 105452 del 03/09/2015 inserita nella pratica SINADOC n°13218 del 2016

¹⁰ Integrazioni agli atti DI ARPPAE con PGBO/2016/6343 del 11/04/2016

¹¹ Integrazioni agli atti di ARPPAE con PGBO/2016/9061 del 26/04/2016

¹² Parere di ARPAE Servizio Territoriale di Bologna agli atti di ARPAE con PGBO/2017/15828 del 06/07/2017

¹³ Parere del Comune di San Lazzaro settore Urbanistica agli atti di ARPAE con PGBO/2018/804 del 12/01/2018

preavviso di diniego¹⁴ con prot. 4469 del 30/06/2018 ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990, limitatamente all'attività di recupero rifiuti da scorie di acciaieria e ceneri di combustione inquadrati nelle tipologie 4.4. e 13.1 dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 12/02/1998.

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Matrice acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del DLgs 152/2006 e smi e del Punto 8 della DGR 286/2006, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLGs 152/06 secondo le prescrizioni e le avvertenze contenute nell'allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni¹⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁴ Preavviso di diniego agli atti di ARPA con pgbo/2018/2730 del 02/02/2018

¹⁵ Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae", successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CONSORZIO CAVE BOLOGNA Soc. Coop.
Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Pedagna n. 6

ALLEGATO A

**Matrice acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

Premessa

Vista la documentazione tecnica presentata ed il parere tecnico ambientale di Arpae ST Distretto Urbano PGB0/2017/15828 del 06/07/2017, si è preso atto che dall'invaso impermeabilizzato ricettore di tutte le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne dell'impianto non hanno origine scarichi in quanto viene dichiarato il riutilizzo delle acque accumulate nell'attività produttiva. Sebbene l'assenza di punti di emissione in ambiente fa decadere l'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs.152/2006, si rileva però necessario descrivere di seguito le tipologie delle acque meteoriche originate, le modalità di gestione dichiarate in essere e disporre prescrizioni specifiche per la corretta gestione complessiva di tali acque e del ciclo produttivo in generale.

Classificazione delle acque meteoriche e delle modalità di gestione in essere

- le superfici esterne dell'impianto (piazzale di messa in riserva, viabilità ed aree produzione calcestruzzo) sono costituite esclusivamente da da stabilizzato compattato;
- l'area di messa in riserva dei rifiuti è costituita da una zona stoccaggio materiali ferrosi ed imballaggi misti, da un'area MPS e da un'area lavorazione che ospita il frantoio mobile. L'area è servita da un canale perimetrale di raccolta delle acque reflue di dilavamento (acque meteoriche potenzialmente contaminate) che le convoglia ad un dissabbiatore statico di volume pari a 1,7 mc e successivamente le recapita all'invaso artificiale impermeabilizzato di raccolta;
- Allo stesso invaso di raccolta confluiscono separatamente le acque meteoriche di dilavamento dell'area produzione calcestruzzo, della restante superficie dell'impianto che è utilizzata per accumulo di materiali inerti destinati alla 'alimentazione dell'impianto produzione calcestruzzo e/o alla commercializzazione e dell'area agricola ubicata a sud di Via Palazzetti;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- Le acque accumulate nell'invaso artificiale vengono prelevate ed utilizzate per l'attività produttiva;
- Dall'impianto non hanno origine scarichi di acque reflue domestiche, né in acque superficiali né sul suolo, in quanto viene dichiarato l'utilizzo di un servizio igienico chimico con stoccaggio e smaltimento dei reflui come rifiuto.

Esito dell'istruttoria tecnica-ambientale

La valutazione della documentazione presentata ha evidenziato che:

- Le acque meteoriche di dilavamento dell'area di deposito delle materie prime e dei rifiuti, ai sensi dell'art.8 della D.G.R. 286/2005 sono classificabili in base al grado di contaminazione acque reflue di dilavamento oppure acque di prima pioggia da assoggettarsi ad idoneo trattamento e, se scaricate in corpo ricettore (acque superficiali, suolo o pubblica fognatura) assoggettabili anche al rispetto dei limiti di accettabilità previsti per gli scarichi nei diversi ricettori;
- L'impianto dissabbiatore attualmente presente, nel caso le acque trattate fossero state convogliate in corpo idrico ricettore, non sarebbe conforme alla vigente normativa regionale in materia;
- I dati forniti relativamente all'origine di tutte le acque utilizzate nel ciclo produttivo (adduzioni) e la stima dei quantitativi utilizzati non sono stati aggiornati al subentro della nuova società titolare dell'impianto ma richiamano quanto documentato precedentemente nel 2002 dal precedente titolare;
- Non sono state fornite valutazioni e/o calcoli dimensionali relativi al dimensionamento dell'impianto dissabbiatore in essere in rapporto all'estensione delle aree servite soggette a dilavamento;
- L'area dell'impianto risulta inserita nelle proposte del POC del Comune di San Lazzaro di Savena – Ambiti di Riqualificazione Comparto AR. - PD di POC Idice Sud via Andreoli – Bvia Palazzetti.

Prescrizioni

1. Il Titolare del presente provvedimento ed il gestore dell'impianto devono garantire che non siano mai attivati, anche solo provvisoriamente, scarichi di qualsiasi natura o tipologia (acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche, ecc..) in qualsiasi ricettore, in assenza della preventiva autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/2006 e del D.P.R.59/2013;
2. **Entro il 31 marzo di ogni anno**, con dati riferiti all'anno precedente, il Titolare del presente provvedimento deve fornire ad Arpae Sac di Bologna e ad Arpae ST Distretto Urbano i dati relativi ai consumi dell'acqua, suddivisi per adduzione e processo produttivo, unitamente ad un'analisi della qualità delle acque immesse nell'invaso impermeabilizzato, comprensive del parametro cromo.
3. **A cadenza semestrale** il Titolare del presente provvedimento deve garantire l'effettuazione di operazioni di pulizia e svuotamento del dissabbiatore statico comprensiva di asportazione e smaltimento dei materiali separati e dei fanghi in conformità alla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti e deve conservare la relativa documentazione (attestazione interventi eseguiti e avvenuto smaltimento dei rifiuti) da rendere

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

disponibile a richieste degli organi di controllo;

4. **Entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento** Il Titolare del'AUA deve fornire ad Arpae Sac di Bologna e ad Arpae ST Distretto Urbano le schede tecniche delle materie prime utilizzate nel ciclo produttivo.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione contenuta nell'istanza di AUA in oggetto ed il parere tecnico ambientale di Arpae Distretto Urbano PGB0/2017/15828 del 06/07/2017

Pratica Sinadoc 13218/2016

Documento redatto in data 07/06/2018

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CONSORZIO CAVE BOLOGNA Soc. Coop.
Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA, via Pedagna n. 6

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 Parte Quinta Dlgs n. 152/2006

Sono confermate tutte le prescrizioni e le modalità di controllo ed autocontrollo contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 9297 del 23/01/2014, che si allega quale parte integrate e sostanziale del presente allegato B.

La validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.

Pratica Sinadoc 13218/2016

Documento redatto in data 30/05/2018



PROVINCIA DI
BOLOGNA

Il presente documento composto da n. 4 fogli per n. 7 pagine, costituisce copia conforme all'originale informatico della determinazione dirigenziale n. 177/2013, PG n. 9297 del 23/01/2014, IP 328/2014, in tutte le sue componenti, firmato digitalmente dal Dott. Stefano Stagni, Responsabile P.O. della U.O. Procedimenti Autorizzativi, Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Bologna, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.L.vo 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale.

Il documento è visualizzabile all'Albo Pretorio telematico della Provincia di Bologna <http://www.provincia.bologna.it>.

Ai sensi della legge 27.12.2013 n.147 vigente al 1 gennaio 2014, con particolare riferimento agli artt. 591 e seguenti, si pone sul presente documento conforme all'originale telematico un bollo della misura forfettaria di euro 16.

Bologna, 24/01/2014

**Il Responsabile P.O.
Dr. Stefano Stagni**





PROVINCIA DI
BOLOGNA

IP/ANNO 328/2014

SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: DLgs 152 del 3/4/2006, parte V - L.R. N. 3/99 - Aggiornamento dell'autorizzazione concessa con atto PG n°374976 del 30/10/2009 alla Ditta CONSORZIO CAVE BOLOGNA Soc. Coop. per le emissioni in atmosfera nello stabilimento in comune di San Lazzaro di Savena , via Pedagna n°6.

II RESPONSABILE DEL U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Premesso che, con atto PG n° 374976 del 30/10/2009, la Ditta COLABETON Spa, con sede legale in Comune di Gubbio (PG) e stabilimento in comune di San Lazzaro di Savena, via Pedagna n° 8 è autorizzata, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del DLgs n° 152/06, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di confezionamento industriale del calcestruzzo;

Vista la nota del 31/07/2012 con la quale il CONSORZIO CAVE BOLOGNA Soc. Coop. avente sede legale in comune di Castel Maggiore, via Lame n° 108 richiede la voltura dell'autorizzazione PG n° 374976 del 30/10/2009.

Vista la nota Prot. n° 30277 in data 03/08/2012, pervenuta a questa Amministrazione in data 08/08/2012 (PG n°126106/12) dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Lazzaro di Savena, e vista la domanda presentata da CONSORZIO CAVE BOLOGNA Soc. Coop. nella persona del legale rappresentante Gianluca Canova, formulata in data 31/07/2012 e pervenuta a questa Amministrazione in data 08/08/2012, per l'autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera generate dall'attività di produzione calcestruzzi svolta presso lo stesso stabilimento sito in comune di San Lazzaro di Savena, , via Pedagna n°6;

Visto il D.Lgs n. 152 del 2 aprile 2006, parte V, così come modificato dal DLgs n° 128 del 29 giugno 2010;



Riscontrato che la L.R. 21 aprile 1999, N. 3, all'art. 122, comma 4, delega alle Province le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal D.P.R. N. 203/88, ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 6, 15 e 17;

Visto l'art 5, capo II della L.R. n° 5 dell' 1 giugno 2006;

Riscontrato che la domanda di autorizzazione sopra richiamata è stata esaminata nella seduta della conferenza dei servizi svoltasi in data 6 dicembre 2013;

Considerato il rapporto istruttorio redatto da ARPA in data 18.12.2013;

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

aggiorna

l'autorizzazione PG n° 374976 del 30/10/2009;

ed autorizza,

visti quanto riportato in narrativa, ai sensi dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previsti dalle altre normative vigenti, la Ditta CONSORZIO CAVE BOLOGNA Soc. Coop. alle emissioni in atmosfera generate dall'attività di produzione di calcestruzzo preconfezionato svolte presso l'impianto sito in comune di San Lazzaro di Savena, , via Pedagna n°6, prescrivendo quanto segue:

- 1) il vincolo per la Ditta CONSORZIO CAVE BOLOGNA Soc. Coop. alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: STOCCAGGIO CEMENTO (SILI) E BOCCA DI CARICO

Portata massima	6200 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... (*) 10 mg/Nm³

(*) Valore limite da rispettare entro il 31.12.2014 ai sensi delle Delibere di Giunta Regionale n°2236/09 e n°1498/11 - allegato 3A, lettera C - Prescrizioni generali. Fino al 31.12.2014 non dovrà essere superato il valore fissato nell'atto PG n° 111006 del 10/04/2006 ora soggetto a rinnovo:

Materiale particolare 20 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E2



PROVENIENZA: DOSAGGIO CEMENTO

Portata massima	200 Nm ³ /h
Altezza minima	3.90 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... (*) 10 mg/Nm³

(*) Valore limite da rispettare entro il 31.12.2014 ai sensi delle Delibere di Giunta Regionale n°2236/09 e n°1498/11 - allegato 3A, lettera C - Prescrizioni generali. Fino al 31.12.2014 non dovrà essere superato il valore fissato nell'atto PG n° 111006 del 10/04/2006 ora soggetto a rinnovo:

Materiale particolare 20 mg/Nm³


Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale; il Gestore di impianto dovrà annotare su apposito registro avente le pagine numerate e firmate dal gestore stesso, le manutenzioni effettuate agli impianti di abbattimento e le periodiche sostituzioni delle maniche filtranti.

Al fine di evitare il diffondersi di emissioni di polveri nell'area circostante l'impianto, la ditta dovrà esercire l'impianto secondo le migliori tecnologie disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile la polverosità diffusa durante le lavorazioni, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla Parte Quinta del Dlgs n° 152/06. In particolare:

- a protezione e difesa di eventuali ricettori sensibili prossimi all'area di cava dovranno essere previste arginature perimetrali e siepi o barriere vegetali
- la viabilità interna all'area dovrà essere idonea all'accesso ed al transito degli automezzi e dovranno essere previsti dei tratti asfaltati in uscita per limitare il sollevamento di polveri
- in relazione alle diverse stagioni dovranno essere umidificate le piste e viabilità interna se necessario;
- il transito dei mezzi di trasporto sulla viabilità interna deve avvenire a bassa velocità
- i camion per il trasporto del materiale in ingresso ed in uscita debbono essere obbligatoriamente coperti
- la movimentazione di materiali polverulenti deve avvenire, possibilmente in modo automatico, mantenendo una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbo-




no essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particolato;


Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso. Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

- 2) I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.
- 3) I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai



limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

- 4) Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.
- 5) Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- 6) Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed Arpa Sezione di Bologna Distretto Urbano deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
- 7) La presente autorizzazione ha una validità di 15 anni dalla data di rilascio ai sensi dell'art 269 comma 7. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- 8) L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie



funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta. La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.

- 9) L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per il punto di emissione E1. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- 10) I punti di emissione debbono essere identificati, dalla Ditta CONSORZIO CAVE BOLOGNA Soc. Coop, con scritta a vernice indelebile, riportando il numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.
- 11) La trasmissione alla Provincia e ad A.R.P.A. Sezione provinciale di Bologna Distretto territoriale Urbano, di ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata.

La presente autorizzazione è pubblicata integralmente all'Albo Telematico dell'amministrazione Provinciale

Avverso tale procedimento di autorizzazione i soggetti interessati potranno esprimere ricorso giudiziario, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione o della piena conoscenza di esso.

Bologna, data di redazione 23/01/2014

Il Responsabile P.O.
STEFANO STAGNI



Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Consorzio Cave Bologna
Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Pedagna n. 6

ALLEGATO C

**Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi
destinati al riutilizzo**

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹.

Impresa Consorzio Cave Bologna Soc. Coop. - sede legale Via Lame, 108, Castel Maggiore (BO)
- sede impianto Via pedagna, 6, san Lazzaro di Savena (BO)

C.F. 00302490370

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: **R5, - Classe 5.**

Si attesta l'iscrizione dell'impresa **Consorzio Cave Bologna Soc. Coop - sede legale Via Lame, 118, Castel Maggiore (BO) e impianto in Via Pedagna, 6, San Lazzaro di Savena (BO)** nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al **n. 57503 del 30.04.2015**

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

1. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

- a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti²:

OPERAZIONE	di	R5	RICICLO/RECUPER	DI	ALTRE	SOSTANZE	t/a
RECUPERO ed Attività			ORGANICHE				

¹ Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

² le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.

TIPOLOGIA	7.1/3a	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto CER: 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904	4.000
-----------	---------------	--	--------------

- b) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..
- e) Per quanto non espressamente indicato, si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ed al D.M. 5/02/1998.

2. Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, quale autorità competente³, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza;

³ Ai sensi della L.R. n. 13/2015 del 30 luglio 2015

- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- d) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁴: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a 103,30 € che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
- denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**

- e) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁵.

3. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento aggiornata, allegata alla comunicazione di attività, è quella acquisita agli atti della Città metropolitana ai Pg. n. 57503 del 30.04.2015 integrata con Pg atti ai PG. n. 105452 del 03/09/2015.

Pratica Sinadoc 13218/2018

Documento redatto in data 07/06/2018

⁴ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

⁵ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998